



Regolamento
Procedure per la disciplina
delle operazioni con Parti Correlate

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

INDICE DEL DOCUMENTO

INDICE DEL DOCUMENTO	2
1 Premessa.....	3
1.1 Oggetto	3
1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento.....	3
1.3 Riepilogo aggiornamenti	3
1.4 Glossario.....	3
2 Principi Generali.....	7
2.1 Ruoli e Responsabilità.....	7
2.1.1 Banco BPM.....	7
2.1.2 Altre Società appartenenti al Gruppo	7
2.1.3 Funzioni aziendali.....	8
2.2 Modello di processo.....	9
3 Processi.....	10
3.1 Individuazione, nomina e compiti del Comitato Parti Correlate.....	10
3.1.1 Principi	10
3.1.2 Ruoli e Responsabilità	10
3.2 Elaborazione e approvazione delle procedure	10
3.2.1 Principi	10
3.2.2 Ruoli e Responsabilità	10
3.3 Identificazione e censimento dei Soggetti.....	11
3.3.1 Principi	11
3.3.2 Ruoli e Responsabilità	11
3.4 Gestione delle <i>Operazioni</i>	13
3.4.1 <i>Esclusioni</i>	13
3.4.2 Tipologia delle <i>Operazioni</i>	14
3.4.3 Esenzioni e deroghe.....	17
3.4.4 Ruoli e Responsabilità	18
3.5 Informativa sulle <i>Operazioni</i>	29
3.5.1. Flussi informativi interni	29
3.5.2 Informativa al pubblico sulle <i>Operazioni</i> con <i>Parti Correlate</i>	30
Allegato 1: <i>Parti Correlate</i>	34
Allegato 2: Soggetti diversi dalle parti correlate a cui si applica il <i>Regolamento</i>	36
Allegato 3: fac-simile Modulo di Autocertificazione.....	37
Allegato 4: Nozione di “interesse significativo”	39
Allegato 5: Iter invio pratiche al Comitato parti Correlate.....	41
Allegato 6: Redazione “Documento Informativo”	42
Allegato 7: Flussi informativi verso Organi interni.....	44

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il presente *Regolamento* definisce i principi, i ruoli e le responsabilità diretti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle *Operazioni* realizzate dalla società Banco BPM Società per Azioni ("**Banco BPM**") direttamente o per il tramite delle *Società Controllate*.

Il *Regolamento* e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet del Banco BPM, e delle *Società Controllate*, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il presente *Regolamento* è deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM in attuazione e in conformità di quanto previsto dall'articolo 2391-bis del Codice Civile e dalla *Disciplina Consob* e si applica alle *Operazioni* realizzate dal Banco BPM, direttamente o per il tramite di *Società Controllate*, con le modalità e le specificità riportate nel *Regolamento*.

Il presente *Regolamento* è successivamente recepito mediante atto deliberativo dell'Organo Amministrativo di ciascuna *Società Controllata*.

Le variazioni successive sono adottate e recepite con le medesime modalità.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Nuovo *Regolamento*.

1.4 Glossario

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel *Regolamento*, si assumono i "Termini di Riferimento" nel seguito descritti, oltre a tutti gli altri termini definiti e descritti nel prosieguo del presente *Regolamento* e nel relativo Allegato 1):

Amministratori Indipendenti: amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto del Banco BPM che tiene conto delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Comitato Parti Correlate: è il Comitato, per le operazioni con parti correlate, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM al suo interno in conformità allo Statuto, composto da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto medesimo.

Deliberante/i: ciascuno dei seguenti Organi, Ruoli e Funzioni del *Regolamento*:

- a) l'Assemblea dei Soci del Banco BPM;
- b) il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM;
- c) il Comitato Esecutivo del Banco BPM;

- d) l'Amministratore Delegato del Banco BPM;
- e) gli Amministratori del Banco BPM diversi dall'Amministratore Delegato a cui sono stati attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione;
- f) le Strutture organizzative del Banco BPM che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare *Operazioni* in conformità alla normativa interna aziendale.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Banco BPM, compresi gli Amministratori. I *Dirigenti con responsabilità strategiche* del Banco BPM sono definiti nell'Allegato 1 al Regolamento.

Disciplina Consob: il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e successive modifiche ed integrazioni).

Esperti: i soggetti esterni al Banco BPM ed alle *Società Controllate*, qualificabili come indipendenti, provvisti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, scelti dal Comitato Parti Correlate ed incaricati di assisterlo nella fase pre-deliberativa dell'*Operazione*. Il tutto secondo quanto previsto nella *Disciplina Consob*, nel presente *Regolamento* e nel regolamento di funzionamento del *Comitato Parti Correlate*.

Gruppo Banco BPM o Gruppo: è composto dal Banco BPM e da tutte le società da questo direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Interessi significativi: qualunque interesse di natura patrimoniale (come tale valutato dal Banco BPM, tenendo conto di quanto indicato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010) relativo ad una *Operazione* dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale a una *Parte Correlata* del Banco BPM in virtù di una *Operazione* conclusa con, ovvero tra, *Controllate* o *Collegate* e che, in assenza di tale beneficio, non sarebbe stata conclusa ovvero sarebbe stata conclusa a condizioni diverse e che, come tale (il beneficio), è idoneo a impedire l'applicazione dell'apposita esenzione prevista dal *Regolamento* in relazione alle *Operazioni* infragruppo.

Joint venture: è considerato tale un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazione: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra *Parti Correlate*, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, che sia compiuto da Banco BPM con *Parti Correlate*, direttamente o per il tramite di *Società Controllate*. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con *Parti Correlate*;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Componenti degli organi di amministrazione e controllo ed agli altri *Dirigenti con responsabilità strategiche*.

Parti Correlate: le *Parti Correlate* del Banco BPM, individuate così come declinate nell'Allegato 1 del presente *Regolamento*.

Patti parasociali: i patti, di cui all'art. 122 del TUF in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Registro: il registro (anche in formato elettronico) in cui vengono censite le *Parti Correlate* e le relative *Operazioni* del Banco BPM.

Regolamento: il presente documento, redatto in attuazione alla *Disciplina Consob*.

Responsabile del Procedimento: il Responsabile della funzione della Società a cui è riconducibile per materia e valore un'Operazione con *Parti Correlate*.

Soci non correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci del Banco BPM diversi dalla controparte di una determinata Operazione, e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia al Banco BPM.

Società Controllate: le Società (italiane o estere) controllate, anche congiuntamente, dal Banco BPM, così come definite nella *Disciplina Consob*.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Società Collegate: entità, anche senza personalità giuridica, in cui Banco BPM eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto così come definiti dalla *Disciplina Consob*. L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa

essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

TUB: il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

2 Principi Generali

Il *Regolamento*:

- (a) identifica le *Operazioni* di maggiore rilevanza;
- (b) identifica i casi di esenzione ai quali Banco BPM intende fare ricorso;
- (c) identifica, ai fini del *Regolamento*, i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- (d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le *Operazioni* e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui il Banco BPM esamini o approvi *Operazioni* di *Società Controllate*, italiane o estere;
- (e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, al *Comitato Parti Correlate* e agli organi di amministrazione e controllo le informazioni sulle *Operazioni* per esprimere il relativo parere;
- (f) definisce le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli Organi di Amministrazione e Controllo, le informazioni sulle *Operazioni* con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione;
- (g) indica le scelte effettuate dal Banco BPM con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse a Banco BPM dalla *Disciplina Consob*.

2.1 Ruoli e Responsabilità

2.1.1 Banco BPM

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM delibera l'adozione del presente *Regolamento* e le relative modifiche previo parere favorevole del *Comitato Parti Correlate*.

Banco BPM, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, trasmette il *Regolamento* anche alle *Società Controllate*, così come approvato ed eventualmente modificato, per il relativo recepimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione del *Regolamento*, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dal *Regolamento* stesso nella prassi applicativa. Le delibere sulle eventuali modifiche del *Regolamento* sono approvate previo parere favorevole del *Comitato Parti Correlate*. Il parere del *Comitato Parti Correlate* è acquisito anche laddove il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, all'esito delle valutazioni di competenza, decida di non procedere ad alcuna modifica del *Regolamento* vigente.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del *Regolamento* ai principi indicati nella *Disciplina Consob* nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea dei Soci di Banco BPM ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

2.1.2 Altre Società appartenenti al Gruppo

In conformità con il presente *Regolamento* gli Organi Amministrativi di tutte le *Società Controllate* impartiscono opportune istruzioni agli Organi e alle funzioni competenti affinché adempiano a quanto dallo stesso previsto a carico delle Società stesse e dei loro Organi e funzioni. Le *Società Controllate* assicurano che di tutte le *Operazioni* da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

Le *Società Controllate* prendono conoscenza di quanto previsto dal *Regolamento* e, con gli eventuali adeguamenti giudicati opportuni o necessari in ragione delle proprie specificità organizzative, adottano le rispettive procedure in materia di *Operazioni con Parti Correlate*.

2.1.3 Funzioni aziendali

Alla funzione di Segreteria Affari Societari compete:

- a) relazionarsi con i *Dirigenti con responsabilità strategiche* del Banco BPM per acquisire le informazioni relative alle *Parti Correlate*;
- b) procedere, per quanto di competenza (cfr. paragrafo 3.3), al censimento delle *Parti Correlate*;
- c) supportare, ove richiesto, le funzioni proponenti le *Operazioni* per la corretta implementazione del *Registro* e provvedere ad integrarlo per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolta (pareri e delibere del Comitato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo);
- d) verificare, ove richiesto, le *Operazioni* c.d. di “minore rilevanza” ai fini del calcolo del cumulo di *Operazioni* classificabili come omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- e) supportare, ove richiesto, le strutture aziendali incaricate dell'istruttoria e della proposta delle *Operazioni* per le problematiche di natura interpretativa e applicativa;
- f) concorrere nell'assicurare la corretta applicazione dei contenuti del *Regolamento*, anche attraverso la reportistica periodica prodotta per gli Organi amministrativi e di controllo.

La funzione di Segreteria Affari Societari per chiarimenti applicativi del *Regolamento*, può avvalersi, di volta in volta, della collaborazione delle altre funzioni del Banco BPM e, in particolare, della funzione di Conformità alle norme e della funzione Legale.

Sono altresì coinvolte nel modello dei processi del presente *Regolamento* le seguenti Funzioni del Banco BPM:

- a) la funzione Amministrazione e Bilancio: la struttura del Banco BPM che coadiuva il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare, la funzione in parola è incaricata di fornire periodicamente alla funzione Affari Societari Controllate quanto di competenza (cfr. par. 3.3) per il censimento delle *Parti Correlate*, nonché – in concorso con altre funzioni aziendali – della predisposizione della reportistica per gli Organi sociali del Banco BPM e dei documenti informativi – di cui alla *Disciplina Consob* – relativi a *Operazioni* di maggiore rilevanza;
- b) la funzione Segnalazioni di Vigilanza del Banco BPM è incaricata di segnalare alla funzione di Segreteria Affari Societari ed ai *Responsabili dei Procedimenti* le seguenti informazioni:
 - patrimonio di vigilanza consolidato
 - totale dell'attivo consolidato
 - totale del passivo consolidato

al fine della determinazione della soglia di rilevanza per l'individuazione delle *Operazioni* di maggiore o di minore rilevanza;

- c) la funzione Affari Societari Controllate: la struttura del Banco BPM che assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle partecipazioni e

amministra i flussi informativi con gli Organi sociali delle Controllate e partecipate. In particolare, la funzione in parola è incaricata:

- del censimento delle *Parti Correlate* e – in concorso con altre funzioni aziendali – della predisposizione della reportistica per gli Organi sociali del Banco BPM;
- di supportare le funzioni aziendali incaricate dell'istruttoria delle *Operazioni con Società Controllate e/o Società Collegate* ovvero delle *Operazioni* da effettuarsi tra *Società Controllate* al fine di verificare la presenza/assenza di *Interessi significativi* di altre *Parti Correlate*. Per detta attività la funzione Affari Societari Controllate può avvalersi della funzione Risorse Umane qualora debba verificare se fra le altre *Parti Correlate* siano presenti *Dirigenti con responsabilità strategiche*.

I ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali del Banco BPM in materia di operazioni con *Parti Correlate* per quanto non previsto dal presente *Regolamento*, sono determinati in conformità alla normativa esterna ed interna.

2.2 Modello di processo

Il modello dei processi in tema di “procedure delle *Operazioni con Parti Correlate*” è così articolato:

- (1) individuazione, nomina e compiti del *Comitato Parti Correlate*;
- (2) elaborazione ed approvazione delle procedure;
- (3) identificazione e censimento delle *Parti Correlate* e dei soggetti di cui all'Allegato 1;
- (4) gestione delle *Operazioni*;
- (5) informativa sulle *Operazioni*.

Per ciascun processo, il *Regolamento* definisce ruoli, responsabilità, nonché i principi in base ai quali le responsabilità devono essere esercitate.

Le norme che disciplinano, tempo per tempo, le attività da svolgere da parte delle singole unità organizzative, le procedure da utilizzare e quant'altro richiesto per un esercizio delle attività ispirato a criteri di adeguatezza e funzionalità, sono declinate per processo, in coerenza con il modello descritto.

3 Processi

3.1 Individuazione, nomina e compiti del Comitato Parti Correlate

3.1.1 Principi

La *Disciplina Consob* prevede che il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM identifichi i requisiti di indipendenza degli Amministratori in conformità a quanto previsto dalla stessa *Disciplina Consob*¹.

Banco BPM ha disciplinato i requisiti di indipendenza dei predetti Amministratori nel proprio Statuto che tiene conto delle previsioni di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di indipendenza degli Amministratori del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM sono definiti nello Statuto dello stesso Banco BPM.

3.1.2 Ruoli e Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM attribuisce i compiti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e delle relative disposizioni esecutive, sia regolamentari (*Disciplina Consob*), sia aziendali (*Regolamento*), al *Comitato Parti Correlate*.

Fatte salve le specificità previste dal presente *Regolamento* i compiti, le funzioni, il funzionamento e l'organizzazione del *Comitato Parti Correlate* sono disciplinati dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM.

3.2 Elaborazione e approvazione delle procedure

3.2.1 Principi

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM adotta, secondo i principi della *Disciplina Consob*, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle *Operazioni con Parti Correlate*.

3.2.2 Ruoli e Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM adotta le procedure riportate nel presente *Regolamento* che prevedono:

- a) l'identificazione delle *Operazioni* di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste dalla *Disciplina Consob*;
- b) l'identificazione dei casi di esenzione previsti dalla *Disciplina Consob* ai quali Banco BPM intende fare ricorso;

¹ Articolo 3, lettera h) del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

- c) l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli Amministratori del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM;
- d) le modalità con cui si istruiscono e si approvano le *Operazioni con Parti Correlate* e l'individuazione delle regole con riguardo alle ipotesi in cui Banco BPM esamini o approvi *Operazioni di Società Controllate*, italiane o estere;
- e) la fissazione delle modalità e dei tempi con i quali sono fornite, al *Comitato Parti Correlate* e agli Organi di Amministrazione e Controllo, le informazioni sulle *Operazioni*, con la relativa documentazione, prima delle deliberazioni, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- f) l'indicazione delle scelte effettuate da Banco BPM con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse al Banco BPM stesso dalle disposizioni della *Disciplina Consob*.

Banco BPM, in forza delle facoltà contemplate dalla *Disciplina Consob*, prevede che il *Regolamento* trovi applicazione anche con riguardo a *Operazioni con Parti Correlate* da realizzarsi (direttamente o per il tramite di *Società Controllate*) con i soggetti di cui all'Allegato 2, fermo restando che tali soggetti non costituiscono *Parti Correlate* ai sensi del *Regolamento*.

3.3 Identificazione e censimento dei Soggetti

3.3.1 Principi

Banco BPM censisce le proprie *Parti Correlate* (Allegato 1) ed i soggetti diversi dalle *Parti Correlate* a cui si applica il *Regolamento* (Allegato 2).

Le *Parti Correlate* e, in particolare, i *Dirigenti con responsabilità strategiche*, cooperano con le funzioni preposte del Banco BPM al fine di consentire un censimento corretto e completo. E' altresì loro dovere comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro delle *Parti Correlate*.

3.3.2 Ruoli e Responsabilità

Le attività di reperimento dei dati e delle informazioni relative alle *Parti Correlate* ed ai "soggetti diversi dalle *Parti Correlate*" sono eseguite in applicazione delle definizioni riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 che costituiscono il perimetro determinato da Banco BPM.

Dette attività rientrano nel più ampio censimento che Banco BPM già effettua al fine di rilevare i soggetti in conflitto d'interesse.

Le funzioni responsabili del processo di censimento sono:

- a) la funzione di Segreteria Affari Societari: è incaricata di relazionarsi con i *Dirigenti con responsabilità strategiche* del Banco BPM per acquisire le informazioni relative ai soggetti di cui all'Allegato 1;
- b) la funzione Affari Societari Controllate: è incaricata di censire le *Parti Correlate* di cui all'Allegato 1 con le informazioni che riguardano le Controllate (anche congiuntamente), le Società sottoposte a comune controllo nonché le *Società Collegate* a Banco BPM. Per il censimento si avvale dalla collaborazione della funzione Amministrazione e Bilancio;
- c) la funzione Amministrazione e Bilancio: è incaricata di fornire periodicamente alla funzione Affari Societari Controllate l'elenco aggiornato delle *Società Controllate* anche congiuntamente e delle *Società Collegate* per le quali è necessario effettuare il censimento.

La funzione di Segreteria Affari Societari:

- a) individua - ai fini del loro censimento - i *Dirigenti con responsabilità strategiche* che rientrano fra le *Parti Correlate*;
- b) richiede ai predetti *Dirigenti con responsabilità strategiche* di fornire una “autodichiarazione” con la quale attestano il loro status di *Parte Correlata* e comunicano:
 - i loro “stretti familiari”.
 - le entità nelle quali il Dirigente con responsabilità strategiche e/o i suoi stretti familiari esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero non inferiori al 10% se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati;

Per l'autodichiarazione, i *Dirigenti con responsabilità strategiche* fanno ricorso al formulario che la funzione di Segreteria Affari Societari sottopone loro unitamente alle istruzioni necessarie per il corretto completamento, il cui fac-simile è riprodotto nell’Allegato 3, ovvero forniscono tutte le informazioni/dichiarazioni richieste con il citato formulario;

- c) richiede un pronto riscontro e richiama, in particolare, l’attenzione:
 - circa il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche alle informazioni fornite;
 - sugli obblighi di correttezza e di completezza delle informazioni fornite;
- d) verifica la correttezza formale del contenuto delle “autodichiarazioni” ricevute procedendo d’ufficio a verifiche anche attraverso l’accesso ai servizi informativi dei Registri delle Imprese e delle CCIAA. Le “autodichiarazioni” sono archiviate in originale presso i propri uffici;
- e) alimenta il *Registro* con i dati e le informazioni acquisite dalle “autocertificazioni” rilasciate dai *Dirigenti con responsabilità strategiche*.

Fatto salvo l’obbligo in capo al Dirigente con responsabilità strategiche di comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione alle informazioni precedentemente fornite, la funzione di Segreteria Affari Societari oltre a richiedere – per quanto di competenza - ai *Dirigenti con responsabilità strategiche* le “autodichiarazioni” in occasione delle prima nomina ovvero della conferma nella carica/ruolo, provvedono almeno annualmente a:

- richiedere l’aggiornamento delle “autodichiarazioni”;
- svolgere, anche a fronte di segnalazioni di altre strutture, le attività di controllo di coerenza e completezza delle informazioni ricevute.

La raccolta si concretizza nell’invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall’ultima “autodichiarazione” presentata. Il Dirigente con responsabilità strategiche interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla alla predetta funzione che ne verifica la correttezza formale.

Alla ricezione delle dichiarazioni la funzione di Segreteria Affari Societari accerta inoltre che le informazioni dichiarate dal predetto soggetto siano corrispondenti con quelle eventualmente già in proprio possesso (ad esempio, quelle deducibili dai censimenti anagrafici già esistenti). Qualora si evidenzino difformità, si farà parte diligente nel segnalare formalmente quanto riscontrato, richiedendo

la sottoscrizione di una “autodichiarazione” aggiornata ovvero una attestazione di diniego/presa d’atto delle eccezioni comunicate.

La funzione di Segreteria Affari Societari predispone per il primo Consiglio di Amministrazione utile successivo alla ricezione delle “autocertificazioni” idonea informativa al fine di dare evidenza nell’ambito della seduta consiliare delle schede pervenute.

La funzione Affari Societari Controllate del Banco BPM,

a) individua, ai fini del loro censimento:

- il Controllante;
- le Società Controllate;
- le Società Collegate;
- le Joint venture,

così come definiti dalla Disciplina Consob e nell’allegato 1 del presente Regolamento.

A tal fine la funzione Amministrazione e Bilancio di Banco BPM fornisce periodicamente alla funzione Affari Societari Controllate l’elenco aggiornato delle Controllate e delle Collegate.

b) censisce nel *Registro* i dati e le informazioni relative alle predette fattispecie.

Semestralmente la funzione di Segreteria Affari Societari e la funzione Affari Societari Controllate verificano, per le parti di competenza, la completa e corretta alimentazione del *Registro* e, in caso di anomalie, provvedono per quanto di competenza e senza indugio alla sistemazione delle stesse.

Il *Registro* è a disposizione delle funzioni competenti del Banco BPM e delle *Società Controllate* e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dal *Regolamento*.

3.4 Gestione delle Operazioni

Il presente Capitolo disciplina le attività, in capo a Banco BPM nelle *Operazioni con Parti Correlate* e con i soggetti di cui all’Allegato 2, compresa l’ipotesi in cui Banco BPM esamini o approvi *Operazioni* di singole componenti del Gruppo (c.d. *Operazioni per il tramite*).

3.4.1 Esclusioni

Le disposizioni del *Regolamento* non si applicano per le *Operazioni* di importo esiguo, intendendosi per tali le *Operazioni* il cui controvalore non eccede Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

Le disposizioni del *Regolamento* non trovano altresì applicazione in relazione:

a) alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del Banco BPM di cui:

- all’articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- all’articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale;

- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile ove previste dallo Statuto del Banco BPM;
- c) ai piani dei compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci del Banco BPM ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative *Operazioni* esecutive (fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ove applicabile);
- d) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui alle precedenti due lettere, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri *Dirigenti con responsabilità strategiche*, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla *Disciplina Consob* (fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ove applicabile) ².

Le disposizioni del *Regolamento*, fatti salvi gli obblighi di informativa di cui alla *Disciplina Consob*, non si applicano anche alle *Operazioni* da realizzare sulla base di:

- istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- disposizioni emanate da Banco BPM per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. Detta esenzione non si applica alle *Operazioni* progettate da Banco BPM e soggette a istanza autorizzativa o comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza.

Ai fini e ai sensi del *Regolamento*, non si considerano operazioni con *Parti Correlate* quelle rivolte indifferentemente a tutti i Soci a parità di condizioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aumenti di capitale rivolti in opzione agli azionisti e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

3.4.2 Tipologia delle *Operazioni*

Ai fini del *Regolamento*, le *Operazioni* (diverse da quelle di "importo esiguo") si classificano in:

- a) *Operazioni di maggiore rilevanza*
- b) *Operazioni di minore rilevanza*

Le predette *Operazioni* possono ulteriormente classificarsi in:

- *Operazioni ordinarie*
- *Operazioni infragruppo*
- *Operazioni delle Società Controllate*
- *Operazioni ex articolo 136*
- *Operazioni oggetto di delibere quadro*
- *Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci*
- *Operazioni urgenti*

Le suddette tipologie di *Operazioni* sono soggette ad iter istruttori e deliberativi differenziati.

² Articolo 13 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Operazioni di maggiore rilevanza: si intendono le *Operazioni* in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati dalla *Disciplina Consob* ³, applicabili a seconda della specifica *Operazione*, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento).

S'intendono altresì *Operazioni* di maggiore rilevanza, le *Operazioni* concluse, nel corso dell'esercizio sociale, con una stessa *Parte Correlata* o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia al Banco BPM, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur qualificabili singolarmente come *Operazioni* di minore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate tenuto conto della *Disciplina Consob*, i suddetti indici di rilevanza.

Il Banco BPM non prevede soglie di rilevanza inferiori in quanto non sono configurabili, in linea di principio, per il Banco BPM stesso *Operazioni* che possano incidere sulla propria autonomia gestionale e i cui indici di rilevanza siano inferiori a quelli summenzionati.

Operazioni di minore rilevanza: si intendono le *Operazioni* diverse dalle *Operazioni* di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo, così come individuate da Banco BPM.

Le *Operazioni* possono essere ulteriormente ricondotte ad una delle fattispecie di seguito riportate:

Operazioni ordinarie: solo le *Operazioni* di minore rilevanza possono essere considerate *Operazioni* ordinarie. Si tratta di *Operazioni* rientranti nell'ordinaria operatività ⁴ di Banco BPM e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard le *Operazioni* che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non costituenti *Parte Correlata* per le operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui Banco BPM sia obbligato per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

Ai fini della qualificazione di una *Operazione* come ordinaria si applicano anche le specificazioni e le precisazioni contenute nella *Disciplina Consob* ⁵.

Sono comunque considerate ordinarie le *Operazioni* (di minore rilevanza) che la normativa aziendale o di Gruppo rimette alle strutture periferiche del Banco BPM e/o delle *Società Controllate* esercenti attività bancaria e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di Gruppo o del Banco BPM. Per tali *Operazioni* gli "obblighi di motivazione" si intendono adempiuti dalle previsioni del presente paragrafo.

Alle *Operazioni* ordinarie si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le *Operazioni* di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal *Regolamento*.

³ Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

⁴ Si considerano rientranti nell'ordinaria operatività di una società le *Operazioni* che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della società che compie l'*Operazione* o che siano accessorie all'attività operativa o che rientrano nell'attività finanziaria connessa a tale attività.

⁵ Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, paragrafo 3.

Operazioni infragruppo: si intendono le *Operazioni* che Banco BPM effettua con proprie *Società Controllate* o *Società Collegate* ovvero le *Operazioni* che vengono effettuate “tra *Società Controllate*” del Banco BPM nelle quali (*Operazioni*) non vi siano *Interessi significativi* di altre *Parti Correlate* (a tale riguardo si riporta, nell’Allegato 4, un ampio estratto della *Disciplina Consob* sull’argomento).

Alle *Operazioni* della specie si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le *Operazioni* di maggiore o di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal *Regolamento*.

Si ribadisce di conseguenza che la presenza di *Interessi significativi* non fa ricadere le *Operazioni* fra quelle infragruppo e, quindi, rende inapplicabile le connesse deroghe ed esenzioni.

Operazioni delle Controllate: si intendono le *Operazioni* compiute dalle *Società Controllate* e che siano oggetto di esame o di approvazione da parte del Banco BPM (c.d. *Operazioni* “per il tramite”).

Si intendono a tal fine realizzate “per il tramite” di Controllate, le *Operazioni* soggette - per effetto di regolamenti o di normative interne o comunque di fatto assoggettate - a esame preventivo ovvero approvazione ad opera di Deliberanti del Banco BPM e, in particolare:

- a) del Consiglio di Amministrazione;
- b) del Comitato Esecutivo;
- c) dell’Amministratore Delegato;
- d) altri Organi o figure diversi dall’Amministratore Delegato (singoli o riuniti in comitato) o Strutture aziendali in forza di delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

Operazioni ex articolo 136 TUB: *Operazioni* che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari **ex articolo 136 TUB**.

Operazioni oggetto di delibere quadro: sono ammesse delibere quadro che prevedano il compimento, da parte del Banco BPM, di *Operazioni* - anche per il tramite di *Società Controllate* - con le seguenti *Parti Correlate*:

- a) soggetti controllati dal Banco BPM, anche congiuntamente ad altri, o sui quali il Banco eserciti una influenza notevole;
- b) *Società Collegate* al Banco BPM;
- c) *Joint venture* in cui il Banco BPM o una Società Controllata sia partecipante;
- d) entità nella quale uno dei *Dirigenti con responsabilità strategiche* del Banco BPM o uno stretto familiare di taluno degli stessi eserciti il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detenga almeno il 20% dei diritti di voto, ovvero almeno il 10% se si tratta di società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- e) fondi pensionistici complementari costituiti a favore dei Dipendenti del Banco BPM o di una qualsiasi altra entità a essa correlata.

Residuano per frequenza di accadimento, ma sono ugualmente assoggettate al *Regolamento* ricorrendone i presupposti, le seguenti *Operazioni*:

Operazioni di competenza dell’Assemblea: si intendono le *Operazioni* che devono essere deliberate dall’Assemblea in base a disposizioni normative (legislative e regolamentari) o allo Statuto del Banco BPM.

Operazioni urgenti: si intendono le *Operazioni* da compiersi in casi di urgenza non collegati a situazioni di crisi aziendale. Alle *Operazioni* urgenti si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le *Operazioni* di maggiore o di minore rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dal *Regolamento*, in quanto ciò sia consentito dallo Statuto.

Alle stesse si applicano le disposizioni del *Regolamento* riguardanti tale categoria di *Operazioni*, salvi i casi di deroga ed esenzione previsti dal *Regolamento* stesso.

3.4.3 Esenzioni e deroghe

Sono individuate le sotto riportate fattispecie alle quali non applicare in tutto o in parte il *Regolamento*:

Operazioni ordinarie: si applicano esclusivamente le previsioni:

1. che riguardano la delibera, per la quale si prevede debba contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'*Operazione*. Sono escluse da detto obbligo le *Operazioni* (di minore rilevanza) che la normativa aziendale o di *Gruppo* rimette alle strutture periferiche del Banco BPM e delle *Società Controllate* esercenti attività bancaria e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di *Gruppo* o del Banco BPM per le quali gli "obblighi di motivazione" si intendono adempiuti dalla previsioni del paragrafo 3.4.2 (*Operazioni ordinarie*);
2. della *Disciplina Consob* ⁶ (ove applicabile), nella parte che prevede vengano fornite informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
 - sulle singole *Operazioni* con *Parti Correlate* concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Banco BPM;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle *Operazioni* con *Parti Correlate* descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Banco BPM nel periodo di riferimento.

Al *Comitato Parti Correlate* non è richiesto il rilascio di alcun parere.

Operazioni infragruppo, trova applicazione esclusivamente quanto previsto dalla *Disciplina Consob* ⁷ (ove applicabile), nella parte in cui prevede vengano fornite determinate informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

Nel caso in parola, l'*Operazione* seguirà l'iter istruttorio e deliberativo normalmente previsto per la specifica operazione in questione, escludendosi anche l'inoltro della pratica al *Comitato Parti Correlate* pur se a titolo di mera informativa.

Al *Comitato Parti Correlate* non è richiesto il rilascio di alcun parere.

Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB: trovano applicazione, in quanto compatibili, esclusivamente le seguenti previsioni:

⁶ Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

⁷ Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

1. *Operazioni di minore rilevanza*⁸:
 - all'Organo/funzione competente a deliberare sull'*Operazione* e al *Comitato Parti Correlate* sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'*Operazione* siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Al *Comitato Parti Correlate* non è richiesto il rilascio di un parere;
 - i verbali delle deliberazioni di approvazione (ove applicabile) recano adeguata motivazione in merito all'interesse del Banco BPM al compimento dell'*Operazione* nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle *Operazioni* è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
2. *Operazioni di maggiore rilevanza*⁹. In aggiunta a quanto previsto nel punto sub 1), il *Comitato Parti Correlate* o uno o più Componenti dallo stesso delegati sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per le *Operazioni* di maggiore rilevanza occorre predisporre il Documento Informativo, di cui all'art. 13, comma 5, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

3.4.4 Ruoli e Responsabilità

Il perfezionamento delle *Operazioni* vede il coinvolgimento di diversi ruoli/funzioni e Organi sociali, che sono:

- a) l'Istruttore: è la figura incaricata dal *Responsabile del Procedimento* di attivare le procedure preliminari a quelle deliberative. Verifica le caratteristiche e la tipologia dell'*Operazione* e della controparte e attiva il procedimento propedeutico alla predisposizione di una informativa per i ruoli/funzioni e gli Organi che intervengono nel processo di delibera. La predisposizione dell'informativa si concretizza con l'alimentazione del *Registro* per quanto di competenza;
- b) il Responsabile del Procedimento: dispone e coordina le attività istruttorie e trasmette con congruo anticipo la proposta relativa all'*Operazione*, unitamente agli eventuali reports rilasciati nel corso delle trattative ai Componenti del *Comitato Parti Correlate* nonché al *Deliberante*. La predisposizione della proposta si concretizza – fra l'altro – con l'alimentazione del *Registro* per quanto di competenza. Ove sulle *Operazioni* siano chiamati a deliberare il Comitato Esecutivo o il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM oppure quest'ultimo sia chiamato ad approvare la proposta da sottoporre all'Assemblea del Banco BPM, la proposta deve essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi previsti per adempiere compiutamente alle previsioni contenute nei regolamenti – tempo per tempo vigenti - in materia di flussi informativi e di funzionamento dei predetti Organi;
- c) la funzione di Segreteria Affari Societari: fornisce, ove richiesto, supporto alle funzioni proponenti per la corretta e completa alimentazione delle *Operazioni* nel *Registro* e provvede ad integrarlo

⁸ Articolo 13, comma 5 e articolo 7, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, lettere c), e) e f).

⁹ Articolo 13, comma 5, e articolo 8, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, lettere b).

per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolta (pareri e delibere del *Comitato Parti Correlate*, del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM e del Comitato Esecutivo);

d) il Comitato Parti Correlate che, con riferimento:

d.1) alle *Operazioni* di maggiore rilevanza (che non siano quelle infragruppo ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina di cui all'articolo 136 *TUB*), deve esprimere un motivato parere al Consiglio di Amministrazione. Con riferimento alle *Operazioni* ex articolo 136 del *TUB*, si ribadisce che – qualora di maggiore rilevanza – il *Comitato Parti Correlate* deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

Qualora il *Comitato Parti Correlate* abbia espresso un parere non favorevole, il Consiglio di Amministrazione non potrà approvare l'*Operazione*. Per potere essere considerato favorevole, il parere deve manifestare l'integrale (e non condizionata) condivisione dell'*Operazione*;

d.2) alle *Operazioni* di minore rilevanza (che non siano quelle ordinarie, quelle infragruppo ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina di cui all'articolo 136 *TUB*), deve esprimere un motivato parere non vincolante al *Deliberante*;

d.3) alle *Operazioni* assoggettate alla disciplina speciale in materia di obbligazioni degli Esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del *TUB*, riceve, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'*Operazione* oggetto di delibera (controparte, tipo di *Operazione*, condizioni, convenienza per il Banco BPM, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

Ai sensi della *Disciplina Consob*, il *Comitato Parti Correlate* può farsi assistere da *Esperti*. Nelle *Operazioni* di maggiore rilevanza, il *Comitato Parti Correlate* è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria secondo le modalità previste dalla *Disciplina Consob*.

e) i Deliberanti:

e.1) Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM delibera:

- a) sulle *Operazioni* che, indipendentemente dalla rilevanza, sono ad esso riservate dalla legge, dallo Statuto o dal *Regolamento*;
- b) sulle *Operazioni* di maggiore rilevanza diverse da quelle sub a);
- c) sulle proposte da sottoporre all'Assemblea concernenti *Operazioni* ad essa riservate.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

e.2) altri *Deliberanti*. Le *Operazioni* di minore rilevanza sono deliberate, in conformità allo statuto di Banco BPM e alle disposizioni e delibere aziendali di attuazione dello stesso, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato, dagli Amministratori diversi

dall'Amministratore Delegato a cui siano stati attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione e da soggetti che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare operazioni con controparti diverse dalle *Parti Correlate* in conformità alla normativa interna aziendale.

3.4.4.a) Fase istruttoria ed eventuali trattative

Le *Operazioni* necessitano di un processo istruttorio integrativo e parallelo a quello ordinario al fine di individuare l'iter deliberativo rispondente alle previsioni del *Regolamento*.

Le *Operazioni* che rientrano nel processo sviluppato in questo Capitolo sono quelle il cui controvalore eccede Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

L'Istruttore:

1. verifica preliminarmente e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'*Operazione*:
 - se la stessa rientra tra i casi di esclusione totale dal *Regolamento*. In tal caso l'*Operazione* seguirà l'iter istruttorio e deliberativo previsto per le operazioni effettuate da soggetti diversi dalle *Parti Correlate*;
 - se la controparte rientri fra le *Parti Correlate*. Detto riscontro può essere effettuato accedendo al sistema informativo aziendale. Nel caso in cui si riscontri che la controparte dell'*Operazione* non è una *Parte Correlata* si seguirà l'iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie di operazione. Qualora si evidenzi che la controparte rientra tra le *Parti Correlate* si procede all'istruttoria che comporta – fra l'altro – l'acquisizione delle informazioni sotto riportate che devono essere immesse nel *Registro*;
2. riporta nel *Registro* i dati identificativi delle Controparti del Banco BPM nell'*Operazione* (o delle *Società Controllate* e *Società Collegate* per il cui tramite esegue l'*Operazione*);
3. individua a quale tipologia – fra le seguenti – appartiene l'*Operazione*: *Operazioni* di maggiore rilevanza ovvero *Operazioni* di minore rilevanza. Nel caso di *Operazioni* di maggiore rilevanza, qualora l'istruttoria non possa essere completata per l'esistenza di trattative, l'Istruttore trasmette al *Responsabile del Procedimento*, per l'inoltro ai Componenti del *Comitato parti Correlate*, una comunicazione scritta contenente almeno le risultanze delle verifiche effettuate, precisando che la comunicazione costituisce solo l'avvio del flusso informativo prescritto dal *Regolamento* per la fase delle trattative.

Le *Operazioni* di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza, come detto, possono essere ulteriormente classificate in ulteriori sottospecie. Per alcune *Operazioni* le sottospecie possono essere multiple (per esempio, una *Operazione* oggetto di delibera-quadro può anche essere una *Operazione* ex articolo 136 TUB, ecc.).

La classificazione così combinata determina l'iter procedurale che dovrà essere seguito per la corretta deliberazione dell'*Operazione*. L'Istruttore verifica altresì se l'*Operazione* può rientrare nei casi di esenzione o deroghe dalle procedure previste dal *Regolamento* ed in tal caso adottare gli iter conseguenti.

(a) Operazione ordinaria: al fine di ricondurre una *Operazione* fra le ordinarie si dovranno prendere in considerazione i seguenti elementi che dovranno poi essere contenuti nella delibera di approvazione dell'*Operazione*:

- oggetto dell'Operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'*Operazione* all'attività tipicamente svolta dal Banco BPM costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività del Banco BPM: la ripetizione regolare di una *Operazione* da parte del Banco BPM rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria;
- dimensione dell'Operazione: fatta salva la previsione che una Operazione di maggiore rilevanza non può essere considerata ordinaria, va precisato che anche una *Operazione* che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'esercizio dell'attività ordinaria in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'*Operazione* non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe *Operazioni* effettuate dal Banco BPM con controparti diverse dalle *Parti Correlate*;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, le *Operazioni* le cui clausole contrattuali si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali del Banco BPM;
- natura della controparte: l'*Operazione* deve essere funzionale alla controparte. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso di un finanziamento per l'acquisto di un bene concesso ad una *Parte Correlata* che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

I suddetti obblighi di motivazione non sono previsti per le *Operazioni* effettuate dalle strutture periferiche (per esempio, Filiali) del Banco BPM.

(b) Operazioni Infragruppo: al fine di ricondurre una *Operazione* fra le infragruppo, è necessario che l'Istruttore riscontri e documenti che nell'*Operazione* non vi sono *Interessi significativi* di altre *Parti Correlate*. Per detta verifica può avvalersi della funzione Affari Societari Controllate.

Nel caso in parola, l'*Operazione* seguirà l'iter istruttorio e deliberativo semplificato che esclude anche l'inoltro della pratica al *Comitato Parti Correlate* pur se a titolo di mera informativa.

(c) Operazioni ex articolo 136 del TUB: sono le *Operazioni* effettuate con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Banco BPM che, come tali, non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente con la stessa società, se non previa deliberazione presa all'unanimità dall'Organo amministrativo competente e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale e con l'esclusione dell'esponente interessato.

(d) Operazioni oggetto di Delibere Quadro: le Delibere Quadro con le *Parti Correlate* possono essere assunte per *Operazioni* omogenee riconducibili alle seguenti categorie:

- *Operazioni* di concessione del credito che non siano riconducibili al (i) credito agrario, alle opere pubbliche, fondiario, peschereccio e su pegno nonché (ii) ad *Operazioni* connesse a procedure concorsuali ¹⁰;
- *Operazioni* di raccolta diretta in una delle seguenti forme: depositi a risparmio, conto corrente (anche di corrispondenza), buoni fruttiferi, certificati di deposito, pronti contro termine e prestiti obbligazionari;
- *Operazioni* relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori ¹¹.

Possono comunque essere oggetto di Delibere Quadro anche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) le *Operazioni* acquisitive di beni e di prestazioni di servizi e, più in particolare:

- contratti di acquisto/vendita/permuta/noleggio di beni mobili destinati ad ausilio delle attività delle *Società Controllate*;
- contratti di somministrazione di cose destinate ad ausilio di *Società Controllate*;
- contratti di appalto per il compimento di opere o servizi ad ausilio delle *Società Controllate*;
- contratti di locazione, uso, comodato o leasing di beni immobili o mobili destinati all'ausilio delle *Società Controllate* o ad ausilio dei Dipendenti, Collaboratori o Soci/Azionisti delle predette;
- contratti aventi ad oggetto la concessione o l'acquisto di diritti di accesso ad un prodotto software ovvero l'esecuzione o la distribuzione dello stesso;
- contratti di pubblicità;
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di donazione, anche in forma solenne di beni mobili, fatta esclusione per le donazioni indirette.

Le Delibere Quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e dovranno indicare con sufficiente determinatezza:

- le *Operazioni* oggetto delle stesse;
- il prevedibile ammontare massimo delle *Operazioni* da compiere nel periodo di riferimento;
- la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali *Operazioni*.

Ove una *Operazione*, seppur astrattamente riconducibile ad una delle tipologie contemplate, non soddisfi integralmente le altre condizioni intese ad individuare secondo criteri di specificità, omogeneità e determinatezza le categorie di *Operazioni* autorizzate dalla Delibera Quadro, l'*Operazione* non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. A tale *Operazione* si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna *Operazione* con *Parti Correlate*.

¹⁰ Per esempio: *Operazioni* connesse a piani ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare; Concordato ex articoli 124 e seguenti della Legge Fallimentare; Concordato preventivo ex articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare; Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

¹¹ Articolo 1, commi 5 e seguenti del TUF.

Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (*Operazioni* di maggiore ovvero di minore rilevanza) alle Delibere Quadro, si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle *Operazioni* oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole *Operazioni* compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti;

4. completa la pratica con le informazioni relative alla specificità dell'*Operazione*. In particolare, oltre all'oggetto ed al controvalore, dovrà indicare in modo sintetico ma esaustivo:

- le caratteristiche dell'*Operazione*;
- le modalità di esecuzione della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'*Operazione* (per le *Operazioni* a esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, l'Istruttore procede a una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero, quando esso sia a tempo indeterminato, in ragione d'anno).

Ad integrazione di quanto precede, l'istruttoria dovrà evidenziare (con riferimento alle *Operazioni* diverse da quelle infragruppo) le motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'*Operazione* nonché quelle sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento a queste ultime, l'Istruttore dovrà illustrare le modalità di determinazione e le valutazioni di congruità rispetto ai valori di mercato. Se le condizioni sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, l'Istruttore dovrà fornire:

- oggettivi elementi di riscontro;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti.

Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard (fermo restando che devono essere osservate le condizioni descritte nel precedente paragrafo 3.4.2.) le *Operazioni* che siano:

- concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle *Parti Correlate* per *Operazioni* di corrispondente natura, entità e rischio; oppure
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; oppure ancora
- praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

In presenza di *Operazioni* per le quali è richiesta la predisposizione di un "Documento Informativo", e cioè:

- a) in occasione di *Operazioni* di maggiore rilevanza;
- b) qualora si concluda nel corso dell'esercizio con la stessa *Parte Correlata*, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che al Banco BPM, *Operazioni* tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come *Operazioni* di minore rilevanza, superino – ove cumulativamente considerate – le soglie delle *Operazioni* di maggiore rilevanza,

l'istruttoria dovrà essere integrata con le informazioni di cui ai punti 1.6) e 1.7) dell'Allegato 6.

3.4.4.b) Iter deliberativo delle Operazioni

La pratica così completata, inizia il suo iter deliberativo che prevede l'inoltro:

- a) al *Comitato Parti Correlate* (se previsto);
- b) al *Deliberante*.

Per le *Operazioni* di maggiore e di minore rilevanza (fatte salve le previsioni riguardanti le *Operazioni* infragruppo e quelle ordinarie) è previsto che il *Comitato Parti Correlate* – prima dell'approvazione dell'*Operazione* – esprima un motivato parere sull'interesse del Banco BPM al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Non è previsto il parere del *Comitato Parti Correlate* per le *Operazioni* infragruppo e per le *Operazioni* ordinarie.

Per le *Operazioni* ex articolo 136 *TUB*, è previsto che il *Comitato Parti Correlate* non debba esprimere pareri, ma che ai suoi Componenti vengano fornite – con congruo anticipo rispetto alla deliberazione - informazioni complete ed adeguate sull'*Operazione* medesima.

Restano ferme le esclusioni di cui al precedente Paragrafo 3.4.1.

Per effetto di quanto precede, l'Istruttore – a conclusione delle proprie attività – deve specificare l'iter della pratica che prevede:

- il suo invio al *Comitato Parti Correlate* per il rilascio del parere, con la precisazione, nel caso di *Operazioni* di maggiore rilevanza oggetto di trattative, della tempistica prevista per la conclusione delle stesse;
- il suo invio ai Componenti del *Comitato Parti Correlate*, in caso di *Operazione* ex articolo 136 *TUB* quale informativa preventiva alla delibera;
- il non invio al *Comitato Parti Correlate*. In questo caso deve specificarne la motivazione.

La procedura da seguire si diversifica, come detto, in funzione alla tipologia dell'*Operazione*. Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento*, nelle tabelle riportate nell'Allegato 5, sono riepilogate le fattispecie di *Operazioni* più frequenti ed il loro iter.

L'inoltro – ove previsto – è effettuato a firma del *Responsabile del Procedimento*. Ne consegue che, l'Istruttore – a conclusione delle attività di sua competenza – inoltra la pratica al proprio Responsabile gerarchico che, verificatane la completezza, la trasferisce al suddetto *Responsabile del Procedimento*.

Il *Responsabile del Procedimento* – ove previsto – trasmette con congruo anticipo ai Componenti del *Comitato Parti Correlate*, per il tramite della funzione di Segreteria Affari Societari, nonché al *Deliberante*, l'informativa sull'*Operazione* predisposta nel corso del procedimento istruttorio, unitamente agli eventuali reports rilasciati nel corso delle trattative. Analogamente procede con l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

I componenti del *Comitato Parti Correlate*, ricevuta dal *Responsabile del Procedimento* – laddove prevista -- adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto mettono in atto quanto previsto dal *Regolamento* e, ove applicabile, dal regolamento di

funzionamento del *Comitato Parti Correlate*. Se previsto, il *Comitato Parti Correlate* rilascia al *Deliberante* il parere sull'*Operazione* in tempo utile per una idonea analisi.

Il *Deliberante* che aveva già ricevuto dal *Responsabile del Procedimento* un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto, riceve dal *Comitato Parti Correlate* – ove previsto (*Operazioni* di maggiore e minore rilevanza diverse dalle *Operazioni* ordinarie, infragruppo e ex articolo 136 del *TUB*) – il parere sull'*Operazione*, corredata degli eventuali pareri resi dagli *Esperti*.

1. Operazioni di maggiore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione riceve, per il tramite del Presidente:

- dal *Responsabile del Procedimento* relativo al compimento dell'*Operazione* un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto;
- dal *Comitato Parti Correlate* il parere sull'*Operazione*, corredata degli eventuali pareri resi dagli *Esperti*. I suddetti pareri devono essere trasmessi, senza indugio, dal Presidente del *Comitato Parti Correlate* al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'inoltro ai Componenti dello stesso.

La predetta documentazione deve pervenire, salvo ragioni di specifica e motivata urgenza, nel rispetto dei termini previsti dal documento che regola il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del Banco BPM.

Fatto salvo quanto previsto in termini di competenze dell'Assemblea del Banco BPM e di previsioni esentative, il Consiglio di Amministrazione approva l'*Operazione* previo motivato parere favorevole del *Comitato Parti Correlate* sull'interesse del Banco BPM al compimento dell'*Operazione* nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per potere essere considerato favorevole, il parere deve manifestare l'integrale condivisione dell'*Operazione*.

Qualora il *Comitato Parti Correlate* abbia espresso un parere non favorevole sull'*Operazione*, il Consiglio di Amministrazione non potrà approvare l'*Operazione*.

Qualora il *Comitato Parti Correlate* abbia espresso un parere condizionato al rispetto di una o più indicazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'*Operazione* purché la stessa effettivamente recepisca tali indicazioni, restando in tal caso inteso che, ai fini della Procedura, non si renderà necessario il rilascio di un nuovo parere da parte del *Comitato Parti Correlate*. Nell'informativa sull'esecuzione dell'*Operazione*, da rendere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico, chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

L'esito della deliberazione e relativa motivazione sono riportati nel *Registro*, a cura della funzione di Segreteria del *Deliberante*.

In presenza di *Operazioni* per le quali è richiesta, ai sensi della *Disciplina Consob* e del presente *Regolamento*, la predisposizione di un “Documento Informativo” (*Operazioni* di maggiore rilevanza ovvero qualora si concluda nel corso dell’esercizio con la stessa *Parte Correlata*, o con soggetti correlati sia a quest’ultima che al Banco BPM, *Operazioni* tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come *Operazioni* di minore rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - le soglie delle *Operazioni* di maggiore rilevanza), la delibera dovrà essere integrata con le informazioni di cui al punto 1.8) dell’Allegato 6 del *Regolamento*. L’onere di coordinarne la predisposizione compete al predetto *Responsabile del Procedimento*.

2. Operazioni di minore rilevanza

Il *Deliberante* (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Amministratore Delegato, altri Amministratori muniti di delega gestionale o soggetti che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare operazioni della specie in conformità alla normativa interna aziendale) riceve:

- dal *Responsabile del Procedimento* relativo al compimento dell’*Operazione*, un’adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto;
- dal *Comitato Parti Correlate*, il parere sull’*Operazione* (ove previsto) corredata degli eventuali pareri resi dagli *Esperti*. I suddetti pareri devono essere trasmessi, senza indugio.

La predetta documentazione deve pervenire al *Deliberante* con congruo anticipo, salvo ragioni di specifica e motivata urgenza.

Il *Deliberante* approva le *Operazioni* di minore rilevanza previo (ove previsto) motivato parere non vincolante del Comitato sull’interesse del Banco BPM al compimento dell’*Operazione* nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le *Operazioni* di minore rilevanza deliberate in presenza del parere negativo del *Comitato Parti Correlate* dovranno trovare evidenza in un documento informativo che dovrà essere predisposto, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (cfr. paragrafo 3.5.2.d) che segue).

Le deliberazioni devono essere formalizzate, in modo analitico, chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all’interesse al compimento dell’*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

L’esito della deliberazione e relativa motivazione sono riportati nel *Registro*, a cura della funzione di segreteria del *Deliberante*.

3. Operazioni Ordinarie

Le *Operazioni* ordinarie sono approvate dal *Deliberante* competente in base a quanto stabilito in via generale dalle norme legislative, regolamentari, statutarie e aziendali.

La delibera di approvazione di una *Operazione* ordinaria, dovrà contenere elementi che comprovino:

- la natura ordinaria dell'*Operazione*, in termini di riconducibilità all'ordinaria attività del Banco BPM (ricorrenza)
- l'oggettività delle condizioni
- la semplicità dello schema economico contrattuale
- la dimensione
- la natura della controparte
- la tempistica

e comunque contenere considerazioni su tutti gli elementi contemplati nella *Disciplina Consob*¹².

Le deliberazioni devono essere formalizzate, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Per le *Operazioni* (di minore rilevanza) che la normativa aziendale o di Gruppo rimette alle Strutture periferiche (per esempio, Filiali) del Banco BPM e delle *Società Controllate* esercenti attività bancaria, gli obblighi di motivazione non devono essere esplicitati (cfr. prf. 3.4.2 – *Operazioni Ordinarie*).

4. Operazioni Infragruppo

L'*Operazione* infragruppo deve in ogni caso essere approvata dai *Deliberanti* del Banco BPM.

Ciò premesso, risulta, in ogni caso, necessario che:

- l'Unità organizzativa del Banco BPM o delle *Società Controllate*, incaricata della fase istruttoria, verifichi l'eventuale appartenenza dell'*Operazione* alla categoria delle infragruppo;
- i *Deliberanti* del Banco BPM riportino nelle rispettive deliberazioni elementi che comprovino l'assenza di *Interessi significativi* di altre *Parti Correlate* con riferimento a ciascuna specifica *Operazione*;
- le deliberazioni devono essere formalizzate, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

5. Operazioni delle Società Controllate con Parti Correlate

Le *Operazioni* delle *Società Controllate*, oltre ad essere deliberate dalla *Società Controllata* in base a quanto stabilito in via generale dalla normativa aziendale, sarà preventivamente esaminata o successivamente approvata dai *Deliberanti* del Banco BPM applicando quanto previsto dai paragrafi precedenti.

¹² Paragrafo 3.4 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

All'istruttoria procede l'Unità organizzativa competente in base alla normativa aziendale e/o di Gruppo. In relazione alle deliberazioni di competenza del Banco BPM (esame preventivo o approvazione successiva) la suddetta Unità organizzativa trasmette l'esito dell'istruttoria al *Responsabile del Procedimento*.

6. Operazioni oggetto di Delibere Quadro

Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:

- le *Operazioni* oggetto delle stesse;
- il prevedibile ammontare massimo delle *Operazioni* da compiere nel periodo di riferimento;
- la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali *Operazioni*.

Con riferimento alle Delibere Quadro troveranno applicazione le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle *Operazioni* oggetto delle specifiche delibera quadro, cumulativamente considerate.

In ogni caso, fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa (di legge e regolamentare), il *Responsabile del Procedimento* relativo al compimento dell'*Operazione* fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del Banco BPM con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle *Operazioni* oggetto di Delibere Quadro.

7. Operazioni di competenza dell'Assemblea

Per le *Operazioni* di competenza dell'Assemblea dei Soci del Banco BPM, le relative proposte di delibera da sottoporre ai Soci sono approvate dal Consiglio Amministrazione.

La delibera dell'Assemblea dei Soci del Banco BPM è adottata nei termini, con le modalità e osservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni normative (sia legislative sia regolamentari) e statutarie tempo per tempo vigenti comprese quelle relative alla disciplina del conflitto d'interesse dei soci, fatto salvo quanto segue.

Le operazioni di maggiore rilevanza, in presenza di parere contrario del *Comitato Parti Correlate*, s'intendono respinte dall'Assemblea del Banco BPM quando la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto dei *Soci non correlati* esprima voto contrario all'*Operazione* e sempre che il capitale dei *Soci non correlati* presenti in Assemblea rappresenti almeno il dieci per cento.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

8. Operazioni urgenti

Nei casi in cui l'*Operazione* non sia di competenza dell'Assemblea dei Soci del Banco BPM, è previsto che - ove consentito dallo Statuto del Banco BPM - nei casi di urgenza non collegati a

situazioni di crisi aziendale, le *Operazioni* siano concluse in deroga a quanto disposto nel *Regolamento* con riferimento alle *Operazioni* di maggiore rilevanza e alle *Operazioni* di minore rilevanza, a condizione che:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM - qualora l'*Operazione* da compiere ricada nelle competenze di un Organo delegato (Comitato Esecutivo o Amministratore Delegato) - sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'*Operazione*;
- tale *Operazione* sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea Ordinaria utile dei Soci del Banco BPM;
- nelle deliberazioni riguardanti le *Operazioni* urgenti siano formalizzate, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'*Operazione*, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa;
- l'Organo che convoca l'Assemblea dei Soci del Banco BPM predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea dei Soci del Banco BPM le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui ai due precedenti alinea, siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci del Banco BPM presso la sede sociale e con le modalità indicate nel *Regolamento Emittenti* ¹³. Tali documenti possono essere contenuti nel "Documento informativo" di cui all'Allegato 6 del *Regolamento*;
- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea dei Soci, il Banco BPM metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel citato *Regolamento Emittenti* le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai *Soci non correlati*.

Si applicano, inoltre, gli obblighi di "Informativa al pubblico" sulle *Operazioni* previsti dal *Regolamento*.

3.5 Informativa sulle *Operazioni*

3.5.1. Flussi informativi interni

3.5.1.a) Informazioni sulle *Operazioni* rilevanti nelle relazioni sulla gestione intermedia ed annuale

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari – anche in coordinamento con i *Responsabili dei Procedimenti* – deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

¹³ Titolo II, Capo I, del *Regolamento Emittenti* adottato da Consob con delibera n. 17221 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato

- sulle singole *Operazioni* di maggior rilevanza concluse nel periodo di riferimento (comprendendosi, fra queste, anche le *Operazioni* infragruppo e le *Operazioni* ex art. 136 TUB)
- sulle *Operazioni* diverse da quelle di maggior rilevanza, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati del Banco BPM (comprendendosi, fra queste, anche le *Operazioni* infragruppo, le *Operazioni* ex art. 136 TUB e le *Operazioni* ordinarie)
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle *Operazioni* descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Banco BPM nel periodo di riferimento.

Le informazioni sulle singole *Operazioni* di maggior rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai “Documenti Informativi” pubblicati.

Per l'individuazione delle *Operazioni* che devono essere oggetto dell'informativa, il *Responsabile del Procedimento* deve fare riferimento al *Registro* alimentato nelle fasi di istruttoria, proposta e delibera.

3.5.1.b) Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo

Il *Responsabile del Procedimento* fornisce altresì, per il tramite della funzione di Segreteria Affari Societari degli Organi amministrativi, una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle *Operazioni* di minore rilevanza e per quelle di maggior rilevanza nonché sull'attuazione delle delibere quadro. A maggior precisazione sono escluse dall'informativa le *Operazioni* infragruppo e quelle ordinarie.

Per l'individuazione delle *Operazioni* che devono essere oggetto dell'informativa, il *Responsabile del Procedimento* deve fare riferimento al *Registro* alimentato nelle fasi di istruttoria, proposta e delibera.

In particolare, tali informazioni devono avere a oggetto:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive quali effettivamente osservate ovvero ancora da attuarsi;
- le condizioni temporali ed economiche di realizzazione;
- il procedimento valutativo seguito per la determinazione delle predette condizioni;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti;
- gli eventuali rischi per il Banco BPM e/o le sue *Società Controllate*.

3.5.2 Informativa al pubblico sulle *Operazioni* con Parti Correlate

3.5.2.a) *Operazioni* di maggior rilevanza

Fermo restando quanto previsto dalle procedure contabili ed amministrative stabilite dall'articolo 154-ter del *TUF* e fatte salve le esenzioni e deroghe di volta in volta previste dalla *Disciplina Consob* e dal presente Regolamento, in occasione dell'approvazione di una *Operazione* di maggior rilevanza effettuata dal Banco BPM o dalle sue *Società Controllate* (che si ricorda non

può essere ordinaria), ovvero qualora vengano concluse con una *Parte Correlata Operazioni* tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario ¹⁴ che, pur qualificabili singolarmente come *Operazione* di minore rilevanza, superino ove cumulativamente considerate, le soglie delle *Operazioni* di maggior rilevanza, l'*Istruttore* – come detto (cfr. paragrafo 3.4.4.b.1) – acquisisce le informazioni necessarie alla predisposizione del “Documento Informativo” che nel suo formato finale comprenderà, appena disponibili, anche gli allegati relativi ai pareri sulla *Operazione* espressi dal *Comitato Parti Correlate* ed eventualmente dagli *Esperti*.

Tale documento deve essere inviato al *Comitato Parti Correlate* e al Consiglio di Amministrazione del Banco BPM unitamente al risultato dell'istruttoria.

Le informazioni e i dati contenuti nel documento devono essere validati, mediante apposizione di sigla sulle relative pagine, dal *Responsabile del Procedimento* nonché dal Responsabile che sovrintende alle unità organizzative che hanno concorso alla predisposizione delle informazioni necessarie alla redazione del “Documento Informativo”.

Le informazioni utili alla predisposizione del “Documento informativo”, ove necessario, potranno essere raccolte anche tramite la Funzione Amministrazione e Bilancio ovvero tramite il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari a cui in ogni caso andrà trasmesso il “Documento informativo” prima della sua finalizzazione.

La funzione di Segreteria Affari Societari verifica che l'articolazione del documento rispetti lo schema stabilito dalla *Disciplina Consob* prima che esso venga esaminato, unitamente all'esito dell'istruttoria, dal Consiglio di Amministrazione e che non si evidenzino omissioni che possano pregiudicarne la tempestiva pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche ad esaminare e approvare il testo del “Documento Informativo” sull'operazione o sulla proposta contrattuale

La funzione di Segreteria Affari Societari provvede alla pubblicazione del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione - sempre che detto documento sia munito della sottoscrizione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari - presso la sede sociale e con le modalità indicate del *Regolamento Emittenti entro sette giorni*:

- dall'approvazione dell'*Operazione* da parte del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, ovvero
- dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, qualora il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM deliberi di presentare una proposta contrattuale, ovvero
- dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

¹⁴ Al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, saranno considerate le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi della Procedura.

3.5.2.b) Operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizione o scissione significativa, superiori alle soglie di maggiore rilevanza

Qualora l'*Operazione* di maggiore rilevanza sottoposta all'iter deliberativo previsto dal *Regolamento* sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa e si intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 6, del *Regolamento Consob* n. 17221 del 12 marzo 2010¹⁵, l'*Istruttore* acquisisce le informazioni necessarie alla predisposizione di "Documenti Informativi" sia con riferimento alle disposizioni previste dalla *Disciplina Consob* sia con riferimento alle informazioni richieste dal *Regolamento Emittenti*¹⁶.

Tale documento deve essere inviato al *Comitato Parti Correlate* e al Consiglio di Amministrazione del Banco BPM unitamente alla bozza del progetto di fusione o scissione o, negli altri casi, alla bozza di delibera consigliare dell'*Operazione* o della proposta contrattuale relativa all'*Operazione*.

Le informazioni e i dati contenuti nel documento devono essere validati (per esempio mediante apposizione di firma sulle relative pagine) dal *Responsabile del Procedimento* nonché dal Responsabile che sovrintende alle unità organizzative che hanno concorso alla predisposizione delle informazioni necessarie alla redazione del "Documento Informativo".

Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM approva anche il testo del "Documento Informativo".

[Il "Documento Informativo" e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa devono essere messi a disposizione della funzione di Segreteria Affari Societari nei termini previsti per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Alla ricezione dell/i "Documento/i Informativo/i" così predisposto, la funzione di Segreteria Affari Societari: a) verifica che l'articolazione del/i documento/i rispetti lo schema stabilito dalla *Disciplina Consob e/o dal Regolamento Emittenti* e non si evidenzino omissioni che possano pregiudicarne la tempestiva pubblicazione; b) provvede alla messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei tempi e con le modalità previsti dalla *Disciplina Consob*¹⁷.

3.5.2.c) Operazioni price sensitive

Qualora un'*Operazione* con *Parti Correlate* sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate (price sensitive) [nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'*Operazione* è una *Parte Correlata* e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'*Operazione*;
- c) se l'*Operazione* supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;

¹⁵ Articoli 70, comma 6, e 71 del *Regolamento Emittenti*.

¹⁶ articoli 70 e 71 del *Regolamento Emittenti*.

¹⁷ Articolo 5, comma 6, del *Regolamento Consob* n. 17221 del 12 marzo 2010.

- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell' *Operazione* e, in particolare, se il Banco BPM si è avvalso di un caso di esclusione previsto dalla *Disciplina Consob* ¹⁸;
- e) l'eventuale approvazione dell'*Operazione* di maggior rilevanza di competenza dell'Assemblea, nonostante l'avviso contrario del *Comitato Parti Correlate*

3.5.2.d) Operazioni di “minore rilevanza” approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate

In occasione di *Operazioni* di minore rilevanza approvate in presenza di un parere negativo espresso dal *Comitato Parti Correlate*, il *Responsabile del Procedimento* dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico, per il tramite della funzione di Segreteria Affari Societari, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo contenente almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle *Operazioni* approvate in presenza di un parere negativo;
- le ragioni per le quali il *Comitato Parti Correlate* ha ritenuto di non condividere tale parere.

Nel medesimo termine, il parere espresso in relazione all'*Operazione* di minore rilevanza in oggetto è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet del Banco BPM a cura della funzione di cui sopra.

¹⁸ Articoli 13 e 14 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Allegato 1: Parti Correlate

Sono *Parti Correlate* del Banco BPM quelle riportate nell'Allegato 1 della *Disciplina Consob* per le quali si riporta qui seguito le definizioni adottate con riferimento allo stesso Banco BPM:

1. Controllante: soggetto che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- controlla il Banco BPM;
- esercita il controllo sul Banco BPM congiuntamente con altri soggetti;
- detiene una partecipazione nel Banco BPM tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultimo.

2. Società Controllate. Sono considerate tali:

- le Società Controllate dal Banco BPM, così come definite nell'allegato 1 della Disciplina Consob 17221/2010 e nel glossario del presente Regolamento.

3. Società Collegate. Sono considerate tali:

- le Società collegate al Banco BPM, così come definite nell'allegato 1 della Disciplina Consob 17221/2010 e nel glossario del presente Regolamento.

4. Joint Venture in cui il Banco BPM o una Società Controllata sia partecipante.

5. Dirigenti con responsabilità strategiche.

(a) Per il Banco BPM si identificano:

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i Componenti effettivi del Collegio Sindacale;
 - il Direttore Generale, i Condirettori generali;
 - i vertici operativi e direttivi del Banco BPM e, in particolare:
 - (da inserire quando noto)
 - (da inserire quando noto)
 - i soggetti che ricoprono ruoli apicali a norma di Statuto (ad esempio: il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Chief Risk Officer (CRO), se previsto, il Responsabile della funzione di conformità (Compliance Manager), il Responsabile della funzione di gestione del rischio (Risk Manager); il Responsabile della funzione internal audit;
 - i Responsabili di altre strutture eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- (b) Per il soggetto di cui al punto 1), si identificano in quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società controllante, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

6. Gli stretti familiari dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Premesso che rilevano come *Parti Correlate*, tra gli “stretti familiari” dei *Dirigenti con responsabilità strategiche*, i soli in grado di influenzare (o di essere influenzati dal) il soggetto interessato nei loro rapporti con il Banco BPM o con le altre società del Gruppo, si presumono tali, salvo diversa dichiarazione scritta del Dirigente, resa sotto propria responsabilità e recante adeguata ed analitica motivazione delle ragioni che escludono la possibilità dell’influenza come sopra descritta:

- il coniuge;
- il convivente more uxorio (compresi conviventi di fatto il cui stato non si rilevi dal certificato di famiglia)
- i figli del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio;
- le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio.

E' inoltre *Parte Correlata* ogni altra persona che il soggetto ritiene lo possa influenzare (o essere da lui influenzata) nel proprio rapporto con il Banco BPM o con le altre Società del Gruppo.

7. Le Società collegate ai Dirigenti con responsabilità strategiche ed ai loro familiari. Sono considerate *Parti Correlate* le entità nelle quali i *Dirigenti con responsabilità strategiche* o i loro stretti familiari:

- detengono il controllo ex articolo 2359 del Codice civile;
- detengono – direttamente o indirettamente - almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria, ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati;

8. I Fondi pensionistici complementari del Gruppo: Sono considerati *Parti Correlate* i Fondi Pensione per il personale del Gruppo e di qualsiasi altra entità correlata.

Allegato 2: Soggetti diversi dalle parti correlate a cui si applica il Regolamento

Fermo restando che i sottostanti soggetti non costituiscono Parte Correlate, il *Regolamento* trova altresì applicazione (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 4, comma 2 della *Disciplina Consob*) anche con riguardo a *Operazioni* da realizzarsi dal Banco BPM, anche per il tramite di *Società Controllate*, con organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, o altri eventuali soggetti espressamente autorizzati, che rivestono la qualità di socio e che possiedono una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale sociale del Banco BPM.

Allegato 3: fac-simile Modulo di Autocertificazione

Segreteria Affari Societari
BANCO BPM S.p.A.
Piazza Nogara, 2
37121 Verona (VR)

Oggetto: **dichiarazione in tema di Parti Correlate**

DATI ANAGRAFICI DEL DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE			
La/Il Sottoscritta/o:	COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITA', PROVINCIA, INDIRIZZO)			CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA	
IN QUALITA' DI:			

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di Operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate" adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento"), come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, e della Comunicazione Consob DEM/10078683, del 24 settembre 2010

DICHIARA

di controllare (*direttamente, indirettamente, congiuntamente*) **ovvero di esercitare l'influenza notevole^(a)** sulle sotto elencate entità:

SOCIETÀ/ENTE	SEDE LEGALE	D-I-C- -IN-A (1)	% (2)	CODICE FISCALE

(1) **D**=Controllo diretto – **I**=Controllo Indiretto – **C**=Controllo congiunto - **IN**= Influenza notevole - **A**= Altro legame

(2)= percentuale di controllo

DICHIARA INOLTRE

che **i suoi stretti familiari** (il coniuge, il convivente more uxorio – compresi conviventi di fatto il cui stato non si rilevi dal certificato di famiglia -, i figli del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio, le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio) SONO:

COGNOME	NOME	LEGAME PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	SESSO

e che gli stessi controllano (*direttamente, indirettamente, congiuntamente*) **ovvero esercitano l'influenza notevole^(a)** sulle sotto elencate entità:

(a) Nel caso in cui il soggetto detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria, ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati..

SOCIETÀ/ENTE	SEDE LEGALE	D-I-C- -IN-A (1)	% (2)	CODICE FISCALE	CODICE FISCALE STRETTO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

(1) D=Controllo diretto – I=Controllo Indiretto – C=Controllo congiunto - IN= Influenza notevole - A= Altro legame
(2)= percentuale di controllo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si impegna a :

- **comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente;**
- **informare i soggetti connessi, di cui alla presente autocertificazione, che gli stessi sono stati censiti dalla Società quali Parti Correlate e pertanto, qualora i predetti dovessero mettere in atto operazioni con la citata Società, le stesse saranno assoggettate alla disciplina Consob che regola le operazioni con Parti Correlate.**

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

I dati personali verranno trattati per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nella dichiarazione sottoscritta, il conferimento di tali dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso.

Il Titolare del trattamento è la Società.

Allegato 4: Nozione di “interesse significativo”

***Estratto dalla Comunicazione Consob
n. DEM/10078683 del 24-09-2010)***

“21. Facoltà di esclusione per le operazioni con o tra società controllate e con società collegate [art. 14, comma 2]

Il Regolamento prevede la facoltà di esentare dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza (salve le disposizioni in materia di informazione contabile periodica previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento) le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate¹⁹, purché in tali società non vi siano Interessi significativi di altre parti correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento (società con azioni quotate o diffuse), che esercita il controllo o l'influenza notevole. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di Interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante.

Interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della

¹⁹ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1. Ne deriva la possibilità di esentare, ad esempio, operazioni compiute con joint venture partecipate dalla società tenuta all'applicazione del Regolamento.

partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata ²⁰. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate ²¹.

²⁰ A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

- (i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.
- (ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

²¹ Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la società A (quotata) controlla la società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'operazione tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

Allegato 5: Iter invio pratiche al Comitato parti Correlate

La procedura da seguirsi per l'inoltro della pratica al *Comitato Parti Correlate* si diversifica in funzione alla tipologia dell'*Operazione*. Fatto salvo quanto previsto dal *Regolamento*, nella tabella riportata qui di seguito sono riepilogate le fattispecie di *Operazioni* più frequenti ed il loro iter.

OPERAZIONI	MAGGIORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA
Maggiore Rilevanza	INVIO AL COMITATO per il rilascio di un parere obbligatorio e vincolante per il <i>Deliberante</i>	
Minore Rilevanza		INVIO AL COMITATO per il rilascio di un parere obbligatorio e non vincolante per il <i>Deliberante</i>
Ordinarie	NON PREVISTE (Le <i>Operazioni</i> di maggiore rilevanza non possono essere "ordinarie")	NON INVIO AL COMITATO
Infragruppo	NON INVIO AL COMITATO	NON INVIO AL COMITATO
ex articolo 136 TUB	INVIO AL COMITATO di un flusso informativo completo e tempestivo che lo coinvolga nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell' <i>Operazione</i>	INVIO AL COMITATO con congruo anticipo, informazioni complete ed adeguate sull' <i>Operazione</i>
Delibera Quadro	Trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti fattispecie (Ordinarie, Infragruppo, ex articolo 136 TUB), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle <i>Operazioni</i> cumulativamente considerate.	Trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti fattispecie (Ordinarie, Infragruppo, ex articolo 136 TUB), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle <i>Operazioni</i> cumulativamente considerate

Allegato 6: Redazione “Documento Informativo”

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui il BANCO ponga in essere *Operazioni* di maggiore rilevanza con *Parti Correlate*, il “Documento Informativo” previsto dal *Regolamento*, deve riportare almeno le seguenti informazioni:

AVVERTENZE	
Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall' <i>Operazione</i> con <i>Parte Correlata</i> descritta nel “Documento informativo”.	
INFORMAZIONI RELATIVE ALL' <i>Operazione</i>	
1.1.	Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell' <i>Operazione</i> .
1.2.	Indicazione delle <i>Parti Correlate</i> con cui l' <i>Operazione</i> è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell' <i>Operazione</i> .
1.3.	Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell' <i>Operazione</i> per la Società. Qualora l' <i>Operazione</i> sia stata approvata in presenza di un avviso contrario del <i>Comitato Parti Correlate</i> , un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
1.4.	Modalità di determinazione del corrispettivo dell'<i>Operazione</i> e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di <i>Operazioni</i> similari. Qualora le condizioni economiche dell'<i>Operazione</i> siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando: - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti; - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Società, (ii) le <i>Società Controllate</i> dal Banco BPM o soggette a comune controllo dal Banco BPM stessa, (iii) gli amministratori del Banco BPM di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti; - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti; - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo. Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del <i>Regolamento</i> Emittenti, sono allegati al “Documento Informativo” o pubblicati sul sito internet del Banco BPM. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti: - evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato; - evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica <i>Operazione</i>; - indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo; - indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati; - indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato; - ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, - indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo; - indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione; - indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo. Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.
1.5.	Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell' <i>Operazione</i> , fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l' <i>Operazione</i> supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del <i>Regolamento</i> Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato articolo 70 ovvero dall'articolo 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del <i>Regolamento</i> Consob.

1.6.	Se l'ammontare dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM e/o di Società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell' <i>Operazione</i> , dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
1.7.	Nel caso di <i>Operazioni</i> ove le <i>Parti Correlate</i> coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti del Banco BPM, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'Allegato I al <i>Regolamento</i> n. 809/2004/CE.
1.8.	Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l' <i>Operazione</i> specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell' <i>Operazione</i> , specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l' <i>Operazione</i> , ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del <i>Regolamento</i> Emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet del Banco BPM.
1.9.	Se la rilevanza dell' <i>Operazione</i> deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del <i>Regolamento</i> Consob di più <i>Operazioni</i> compiute nel corso dell'esercizio con una stessa <i>Parte Correlata</i> , o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia al Banco BPM, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette <i>Operazioni</i> .

Allegato 7: Flussi informativi verso Organi interni

Destinatario	Tipo flusso	Periodicità
Componenti del <i>Comitato Parti Correlate</i>	<i>Operazioni</i> EX ARTICOLO 136 TUB: invio – con congruo anticipo rispetto alla deliberazione - di informazioni complete ed adeguate. Qualora le condizioni dell' <i>Operazione</i> siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro	Ad evento
Comitato o uno o più Componenti dallo stesso delegati	<i>Operazioni</i> DI MAGGIORE RILEVANZA: trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.	Fase delle trattative e nella fase istruttoria
Consiglio di Amministrazione Collegio sindacale	completa informativa sull'esecuzione delle <i>Operazioni</i> di minore rilevanza e per quelle di maggiore rilevanza (diverse da quelle ordinarie, infragruppo) nonché sull'attuazione delle delibere quadro.	Trimestrale
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	Informativa sulle singole <i>Operazioni</i> di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (comprendendosi, fra queste, anche le <i>Operazioni</i> infragruppo e le <i>Operazioni</i> ex art. 136)	Semestrale (nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale)
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	Informativa sulle <i>Operazioni</i> diverse da quelle di maggiore rilevanza, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati del Banco BPM (comprendendosi, fra queste, anche le <i>Operazioni</i> infragruppo, le <i>Operazioni</i> ex art. 136 e le <i>Operazioni</i> ordinarie)	Semestrale (nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale)
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	Informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle <i>Operazioni</i> descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Banco BPM nel periodo di riferimento.	Semestrale (nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale)